



Edizione di venerdì 26 Settembre 2025

VIGILANZA E REVISIONE

Stato dell'arte sull'attestazione della rendicontazione di sostenibilità

di **Marco Bozzola**

CONTABILITÀ

Le conseguenze di una contabilità inattendibile

di **Viviana Grippo**

IVA

Il requisito della prevalente destinazione abitativa per l'IVA al 10% dei servizi di manutenzione

di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari**

CRISI D'IMPRESA

Trattamento dei crediti tributari nella composizione negoziata della crisi d'impresa

di **Paola Barisone**

PATRIMONIO E TRUST

Perché mi devo porre il problema del passaggio generazionale

di **Ennio Vial**

PROFESSIONISTI

Oltre la maschera. Un nuovo sguardo sulla professione: tra immagine, identità e specializzazioni

di **Francesco Cataldi - Presidente Nazionale UNGDCEC, Jacopo Deidda Gagliardo**

Stato dell'arte sull'attestazione della rendicontazione di sostenibilità

di **Marco Bozzola**

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**BILANCIO, VIGILANZA
E CONTROLLI**

IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4% anziché € 180 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**
Abbonati ora

Dal D.Lgs. n. 125/2025, in meno di 12 mesi, è cambiato quasi completamente il quadro relativo alla rendicontazione di sostenibilità e alla sua attestazione. Il Provv. europeo Omnibus, noto anche come “stop the clock”, della scorsa primavera ha rivisto sia i contenuti, spingendo per una semplificazione dei Principi EFRAG di redazione, che le tempistiche, spostando l'entrata dell'obbligo della rendicontazione di 2 anni per le imprese non quotate di grandi dimensioni, mentre il mondo della professione era ai blocchi di partenza per assistere le imprese. Con la Legge n. 118/2025, si sono rivisti i termini dell'entrata dell'obbligo e, allo stesso tempo, sono stati ridotti i contenuti minimi della rendicontazione semplificando le informative necessarie per le imprese non quotate.

Un contesto ancora mutevole

Senza fare la cronologia degli eventi degli ultimi 12 mesi, si può partire dalla Legge n. 118/2025, che converte il D.L. n. 95/2025, pubblicata sulla G.U. n. 184/2025.

Con tale provvedimento si recepisce nell'ordinamento italiano il rinvio degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità (“CSRD”) concedendo tempo in più alle imprese non quotate rientranti nell'obbligo, come anticipato dalla Direttiva (UE) 794/2025^[1], detta anche “stop the clock” entrata in vigore il 17 aprile 2025.

Con l'art. 10, comma 1-*bis*, viene quindi recepito il rinvio di 2 anni per le imprese di grandi dimensioni^[2], dell'obbligo di rendicontazione di sostenibilità che ora è fissato all'esercizio con inizio dal 1° gennaio 2027, mentre in precedenza era previsto dal 1° gennaio 2025.

Nulla cambia per gli enti di interesse pubblico che erano rientrati nell'obbligo già con l'esercizio 2024 e che di fatto continueranno a predisporre la rendicontazione di sostenibilità.

Il nuovo cronoprogramma consente una migliore organizzazione dei lavori, infatti:

- le imprese avranno maggiore tempo per mappare gli indicatori di sostenibilità che dovranno rendicontare, senza ridursi all'ultimo momento, iniziando a misurarli e monitorarli il prima possibile;
- i regolatori potranno rivisitare drasticamente i Principi di rendicontazione EFRAG (gli "ESRS"), in una logica di semplificazione e di riduzione del numero dei datapoint obbligatori, per agevolare le imprese, come richiesto dall'Omnibus;
- l'obbligo della nomina del revisore e, quindi, della revisione limitata del rendiconto di sostenibilità slitterebbe di 2 anni, con idee più chiare sul contenuto dell'oggetto della revisione e sulle procedure di revisione da svolgere;
- nel frattempo, nulla vieta alle imprese di anticipare la predisposizione un rendiconto di sostenibilità su base volontaria, a partire dall'esercizio 2025, magari assoggettandolo a revisione limitata da parte di un revisore con incarico non obbligatorio.

In merito alla complessità degli ESRS il c.d. Decreto Omnibus ha previsto una revisione sostanziale del set dei Principi europei, già avviata dall'EFRAG, che dovrebbe portare a una riduzione significativa, di oltre il 60%, dei c.d. datapoint obbligatori^[3], ossia le richieste di informazioni. Si tratta di una semplificazione tangibile che comporta anche una riduzione delle informazioni di tassonomia e l'eliminazione degli attesi Principi settoriali, che avrebbe ulteriormente complicato e ampliato il set informatico richiesto.

Per le piccole e medie imprese^[4], non rientranti direttamente nell'obbligo, al fine di promuovere la cultura d'impresa sostenibile e di migliorare la qualità delle informazioni, la Commissione Europea ha approvato il 30 luglio 2025 la Raccomandazione dello standard volontario di rendicontazione ESG per le piccole e medie imprese, il Voluntary reporting standard for Very Small Entities ("VSME"). La Commissione Europea ha voluto dare una chiara indicazione sullo standard da seguire per le imprese non comprese nella CSRD e soprattutto ha posto dei limiti precisi alla richiesta di informazioni di sostenibilità generate dalla c.d. catena del valore. Il VSME rappresenta, infatti, una difesa concreta delle PMI di fronte alle richieste di dati ESG da parte dei soggetti di maggiori dimensioni inseriti nella loro filiera, una soglia oltre la quale le imprese soggette alla CSRD non potranno più richiedere dati ESG ai soggetti a valle della propria filiera. Allo stesso tempo, il VSME rappresenta il primo gradino, coerente con gli standard europei di rendicontazione (ESRS), di informazioni di sostenibilità, nel loro complesso, snelle.

Questo standard, però, non rientrando nelle previsioni della CSRD, ha richiesto una forma di riconoscimento, mediante una raccomandazione, che costituisce la base per l'evoluzione dello standard volontario, adottabile tramite atto delegato, come previsto nell'ambito del pacchetto di semplificazione "Omnibus I".

Se, da un lato, l'innalzamento delle soglie dimensionali dell'obbligo ridurrà il numero delle imprese obbligate, per altro verso, si allargherà la platea delle imprese che volontariamente potranno scegliere una rendicontazione di sostenibilità. In tale scenario l'evoluzione del nuovo standard volontario, VSME, sarà fondamentale per avere la base informativa comune auspicata dalla Commissione.

Dalla proposta Omnibus package si sono allargate le discussioni su un ulteriore passaggio verso la semplificazione che propone un innalzamento dei limiti per rientrare nell'obbligo, elevando i parametri di osservazione, in particolare sul numero dei dipendenti che dovrebbe passare da 500 a 1.000 ma anche in termini del riferimento del fatturato e del totale attivo. In un futuro prossimo, per effetto dell'innalzamento dei parametri, il numero delle imprese obbligate nella realtà italiana si ridurrà considerevolmente, aumentando di molto il numero delle imprese che potrebbero, in via volontaria, redigere una rendicontazione di sostenibilità. In questo caso troverebbe vasta applicazione il documento volontario in conformità ai Principi VSME e non, quindi, ai più esigenti ESRs. I Principi di redazione VSME andranno a costituire il c.d. value cap chain, ossia il limite delle informazioni massime che potranno essere richieste a soggetti non obbligati e alla catena del valore. Diventa, per certi versi, una sorta di linguaggio universale minimo sulla sostenibilità che, nei rapporti tra soggetti economici, diventerà indispensabile e non rifiutabile nelle richieste tra controparti. Il VSME diventa in sostanza lo standard europeo volontario, sviluppato dalla Commissione Europea, per le PMI e microimprese che non saranno soggette alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e presenta il contenuto minimo e inderogabile di qualsiasi rendicontazione di sostenibilità.

Gli effetti per il revisore della sostenibilità

La citata Legge n. 118/2025, modifica l'art. 18, comma 11, D.Lgs. n. 125/2024, in base al quale il MEF e la Consob sono chiamate a predisporre, entro il 31 ottobre 2028, uno studio volto a verificare i benefici e gli oneri sottesi all'opzione di aver limitato, ai soli revisori legali, il ruolo di revisori della sostenibilità, scelta effettuata dal Legislatore italiano, anche alla luce dell'esperienza di altri Paesi europei. In precedenza, la norma prevedeva un periodo di studio e osservazione di 18 mesi che, a fronte dello slittamento dei termini dell'obbligo, sono stati opportunamente allungati. In questa maniera l'eventuale conferma della scelta italiana di limitare il ruolo di revisori della sostenibilità ai revisori legali potrà estendere il campo di osservazione alle relazioni di attestazione emesse per l'esercizio 2027. Entro il 31 ottobre 2028 si potrà sapere se anche altri professionisti, senza specifiche expertise contabili, potranno diventare revisori della sostenibilità, previa abilitazione ai sensi di legge, nel rispetto degli obblighi di formazione continua e delle norme previste in materia di etica e indipendenza.

Senza considerare gli enti di interesse pubblico, già assoggettati all'obbligo di CSRD dall'esercizio 2024, per i quali la revisione limitata della rendicontazione di sostenibilità è svolta da società di revisione, si può prevedere che per gli esercizi 2025 e 2026 le imprese di grandi dimensioni, che hanno beneficiato dello slittamento dell'obbligo, opteranno per una rendicontazione di sostenibilità volontaria.

In quel caso l'impresa potrà scegliere di affidare l'incarico di attestazione a una società di revisione oppure a un revisore della sostenibilità abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024.

Resta quindi rilevante chiarire, nei prossimi mesi, come i revisori legali potranno predisporre la propria domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 6, comma 1-*bis*, D.Lgs. n. 39/2010, secondo le modalità in via di predisposizione dal MEF. Resta necessario aver maturato 5 crediti formativi annuali in materia caratterizzante la sostenibilità, nel 2025 o anche nel 2024, mentre non è richiesto documentare esperienze pratiche, tirocini o esami di abilitazione, per chi è già iscritto al registro dei revisori legali.

Quindi se gli obblighi per le imprese si spostano di 2 anni, gli aspiranti revisori della sostenibilità devono comunque abilitarsi per poter assumere gli incarichi di natura volontaria, che il Legislatore attende siano numerosi.

L'incarico volontario di attestazione del rendiconto di sostenibilità

Considerato che le relazioni di attestazione dei rendiconti di sostenibilità degli EIP saranno effettuate da società di revisione, il revisore della sostenibilità potrà assumere incarichi sulle medie e grandi imprese obbligate dall'esercizio 2027, oppure sulle imprese che redigono un documento in via volontaria per anticipare la decorrenza dell'obbligo.

Oggetto della revisione

Questione fondamentale per il revisore è identificare l'oggetto dell'incarico, se sia conforme agli ESRS oppure al meno esigente VSME.

Nel primo caso non solo i datapoint ("DP") saranno più estesi e l'informativa più articolata, ma la scelta delle informazioni qualitative o quantitative da rendicontare, guidata dagli esiti del processo di doppia materialità, costituirà una valutazione rilevante nel giudizio del redattore che dovrà essere analizzato attentamente dal revisore. In caso di conformità agli ESRS, l'adozione dovrà essere integrale, senza sconti o varianti, per permettere al revisore di esprimersi rispetto un corpo integrato e riconosciuto di principi di redazione e per dare una riconoscibilità al documento fornito ai terzi, che altrimenti risponderebbe a principi arbitrari, con la possibilità di addomesticarlo alle proprie esigenze informative, con omissioni o parziali informative su fatti generalmente rilevanti (principio di consistency e suitability). Si ricorda che, su impulso dell'Omnibus Package, l'EFRAG ha avviato una rivisitazione del set degli ESRS al fine di una semplificazione mirata alla minore quantità e maggiore qualità, concentrandosi su datapoint quantitativi a scapito di un'elevata numerosità di informazioni descrittive. Il periodo di consultazione dovrebbe terminare con settembre 2025 e, quindi, è lecito attendere nei prossimi mesi l'emanazione di un nuovo set di ESRS maggiormente focalizzati a una rendicontazione di sostenibilità più efficiente, il che permetterà una attestazione di maggiore qualità al revisore.

In caso di applicazione del VSME il compito del revisore sarà facilitato, visto che il percorso e il contenuto è in gran parte predeterminato e fissato dal principio, senza che vi sia un obbligo

di effettuare l'esame preliminare della doppia materialità, sostituita da un più agevole criterio di applicabilità.

Come noto, i Principi ESRS non rappresentano l'unico framework esistente per la predisposizione di rendicontazioni di sostenibilità, pertanto le imprese non obbligate alla CSRD e al D.Lgs. n. 125/2024, che intendono predisporre in via volontaria un'informativa in materia di sostenibilità, potrebbero applicare un framework diverso dagli ESRS (ad esempio i Sustainability Reporting Standards, definiti dal Global Reporting Initiative – GRI)[\[5\]](#).

Per incarichi di natura volontaria il revisore deve tenere conto di alcune peculiarità della rendicontazione assoggettata ad attestazione, che non dovrà e non potrà essere inclusa nella Relazione della gestione, ma verrà presentata come documento separato dal bilancio, peraltro senza obbligo di pubblicità o di deposito, con la possibilità di svincolarlo dai tempi imposti al bilancio e con passaggi agli organi di governance da determinare caso per caso. Con tali premesse corre l'obbligo di evidenziare che l'incarico del revisore potrà avere un *iter* diverso che in caso di obbligatorietà, con una delibera anche del solo organo amministrativo e non necessariamente dalla assemblea, con durate di mandato anche diverse dall'usuale triennio. La relazione viene in questi casi indirizzata coerentemente all'organo che ha conferito l'incarico.

È possibile in questi casi una diversa denominazione del documento, come quella di bilancio ambientale, bilancio sociale o bilancio di missione, come avveniva nel recente passato. Un altro caso riguarda le società benefit, ove l'obbligatorio bilancio di impatto viene in alcuni casi arricchito da alcune selezionate informazioni in tema di sostenibilità desunte dal VSME o in alcuni casi anche da ESRS o GRI, esplicitando tale derivazione.

Principi di revisione

Per quanto riguarda i Principi di revisione applicabili all'incarico di attestazione del rendiconto di sostenibilità, il riferimento principale rimane per il momento il Principio ISAE 3000R – Assurance Engagement Other than Audits or Review of Historical Financial Information emesso dall'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), che è stato affiancato nel gennaio 2025 dal Principio di attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità – Standard on Sustainability Assurance Engagement SSAE (Italia) adottato con la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 30 gennaio 2025. Il Principio italiano è andato a integrare il succitato Principio internazionale, che non è specifico per le attività di assurance della sostenibilità, per andare a cogliere alcuni aspetti peculiari su temi non coperti, quali la doppia materialità e la tassonomia.

Considerato che la doppia materialità e gli indicatori di tassonomia non sono elementi in una rendicontazione di sostenibilità volontaria, che adotterà, come detto, i VSME, il SSAE Italia è un Principio rilevante nella misura in cui rinvia all'ISAE 3000R per le attività richieste al

revisore e ne richiama esplicitamente le medesime modalità di assunzione dell'incarico, in particolare sui temi deontologici, etici e di indipendenza, di gestione della qualità e di scetticismo professionale.

Il Principio italiano non fornisce indicazioni o specifiche procedure per un incarico volontario, e si deve quindi applicare, come in precedenza, l'ISAE 3000R, fino a quando non verrà adottato l'International Standard on Sustainability Assurance 5000 (ISSA 5000) o l'atteso Principio di attestazione emesso dalla Commissione Europea che, si può presumere, sarà in parte desunto dall'ISSA 5000.

Da sottolineare che l'incarico di attestazione è ora di tipo revisione limitata, ed è destinato a rimanere tale anche in futuro, visto che la prospettiva di passare dal 2028 a una reasonable assurance è stata accantonata forse definitivamente.

La revisione limitata volontaria applica quindi l'ISAE 3000R, per quanto applicabile avendo come oggetto un rendiconto di sostenibilità, nelle diverse fasi dell'incarico:

- le condizioni essenziali, i presupposti di etica, indipendenza e scetticismo;
- qualità del processo di revisione limitata;
- la fase di pianificazione, la determinazione delle soglie di significatività e l'enfasi sul processo di formazione della rendicontazione di sostenibilità;
- l'acquisizione delle evidenze, nel caso con approfondimenti del sistema di controllo interno, anche con test sul funzionamento dei controlli;
- le conclusioni e il giudizio professionale.

Relativamente alla forma e contenuto della relazione di attestazione SSAE Italia fornisce dei modelli, prevalente orientati all'incarico ai sensi legge, ma che potranno essere adattati anche sullo spunto di quelli suggeriti dal documento di ricerca n. 260, Assirevi, uscito precedentemente.

Considerazioni conclusive

Con l'Omnibus Package si è radicalmente modificato il quadro di riferimento per la rendicontazione di sostenibilità quando si credeva finalmente stabilizzato.

Sono state posticipate le date di entrata in vigore dell'obbligo, i Principi di redazione vanno adeguati a Principi di semplificazione e di riduzione degli obblighi per le imprese, il perimetro di applicazione ha visto una significativa riduzione del novero delle imprese assoggettate, ha assunto un'imprevista rilevanza il VSME, che ragionevolmente troverà una vasta applicazione.

Il passo indietro ha interessato i Principi settoriali, che non verranno più emessi, proprio in un'ottica di semplificazione, nonostante l'attesa degli operatori per avere un percorso più

guidato, ma che avrebbe aggiunto altri datapoint e non ridotto il numero. Il quadro, comunque, resta instabile, soprattutto se verrà accolto anche un robusto innalzamento dei parametri per l'obbligo della rendicontazione di sostenibilità che, oltre a considerare il numero di 1.000 dipendenti, preveda un significativo incremento dei ricavi. Si profila un numero assai ridotto di enti di interesse pubblico e grandi imprese obbligate alla CSRD e, quindi, di applicazione degli ESRS, Principi di redazione più impegnativi ed esigenti. Dall'altro lato le esigenze crescenti di informazioni ESG da parte degli istituti di credito e delle grandi imprese lungo la catena del valore spingeranno molte imprese a predisporre un'informativa di carattere volontario applicando il VSME, che costituisce il livello minimo e massimo per soddisfare le necessità di dati per la value chain.

Resterà da vedere se questo VSME resterà strutturato come si presenta oggi, o verrà ampliato e arricchito, come in qualche modo richiesto all'EFRAG, visto che era stato pensato per le piccole imprese, mentre ora riguarderebbe anche le medie imprese.

In ogni caso si può prevedere che il revisore della sostenibilità riceverà prevalentemente incarichi da imprese non obbligate che predisporranno la rendicontazione applicando il VSME. Considerato che, per quanto precedentemente detto, il numero degli adopters volontari dovrebbe essere molto numeroso e nel tempo in crescita, il numero degli incarichi di revisione limitata, seppur di natura volontaria, è destinato a crescere corrispondentemente.

Immaginare una diffusione di informative ESG senza alcuna revisione, anche se limitata, per darne credibilità e affidabilità pare improbabile, se non impossibile, proprio per le esigenze di tutti gli operatori di avere fiducia nei dati ESG utilizzati forniti dalle proprie controparti.

Si tratta quindi di una deviazione dall'obiettivo di avere un report integrato di dati finanziari e ESG assoggettato a revisione limitata ai sensi di legge, ma è di certo una soluzione tattica e temporanea che può tornare utile a far crescere sensibilità professionali e cultura, a oggi ancora da consolidare nel mondo della professione e delle imprese.

[\[1\]](#) Cfr. Direttiva 2025/794, pubblicata sulla Gazzetta Europea il 16 aprile 2025.

[\[2\]](#) Società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:

- totale dello Stato patrimoniale 25 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 50 milioni di euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio 250.

Tali limiti potrebbero essere rivisti a breve, prima dell'entrata in vigore dell'obbligo, elevandoli e riducendo così il numero delle imprese obbligate per norma alla rendicontazione di sostenibilità. Se tale limite verrà modificato potrebbe cambiare anche la platea delle

imprese non quotate rientranti nell'obbligo.

[3] La scadenza prevista per una edizione più asciutta degli ESRS è addirittura ottobre 2025, dai primi di agosto u.s. è in corso la procedura di consultazione che termina il 29 settembre 2025.

[4] Società non quotate che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per 2 esercizi consecutivi, rientrano in almeno 2 degli intervalli di seguito indicati:

- totale dello Stato patrimoniale superiore a 450 mila euro e inferiore a 25 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 900 mila euro e inferiore a 50 milioni di euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio non inferiore a 11 e non superiore a 250.

[5] In relazione all'attività di revisione su altre forme di reportistica di sostenibilità predisposta volontariamente in base a Principi diversi dagli ESRS, si rimanda anche al documento di ricerca Assirevi 232R: "Relazione della società di revisione indipendente sul bilancio di sostenibilità – GRI Standards (febbraio 2023)".

Si segnala che l'articolo è tratto da "[Bilancio, vigilanza e controlli](#)".

CONTABILITÀ

Le conseguenze di una contabilità inattendibile

di Viviana Grippo

Master di specializzazione

Istituti deflattivi, accertamento e contenzioso dopo la delega fiscale

Scopri di più

Si parla poco di **contabilità inattendibile**, nonostante la stessa costituisca presupposto per l'Amministrazione finanziaria di **ricalcolo induttivo del reddito**.

Il tema è stato nuovamente affrontato da alcune **ordinanze nel corso del 2025**, la prima, che citeremo di seguito, con riferimento alla contabilità semplificata, e poi con l'[ordinanza n. 8751/2025](#) del 2 aprile 2025 e con la [n. 19574/2025](#) del 15 luglio 2025.

La prima ordinanza del 2025 è datata 27 gennaio 2025 (n. 1861/2025) e chiarisce che, in tema di imposte sui redditi di impresa, anche le imprese minori, che fruiscono del **regime di contabilità semplificata**, ai sensi dell'[art. 18, D.P.R. n. 600/1973](#), devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il **valore delle rimanenze**, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma **distinguendo i beni per categorie omogenee**, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la disciplina tributaria della **valutazione delle rimanenze**. In assenza di tali indicazioni, che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori **possono essere fornite dal contribuente**, anche in sede procedimentale durante l'accesso, l'ispezione e la verifica, l'Amministrazione finanziaria può **ritenere inattendibile la contabilità e procedere all'accertamento induttivo**.

L'[art. 39, D.P.R. n. 600/1973](#), prevede, infatti, che «*se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili ... ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio ... L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti*». Il citato articolo specifica, poi, che sussiste, comunque, inattendibilità, qualora **il reddito d'impresa non sia stato indicato nella dichiarazione dei redditi**, quando il contribuente non ha tenuto le scritture contabili o comunque quando esse non sono disponibili per "causa di forza maggiore", e infine **se siano riscontrate omissioni**, inesatte indicazioni, irregolarità formali gravi, **numerose e ripetute**.

A quanto suddetto, si affianca la previsione dell'[art. 1, D.P.R. n. 570/1996](#), il quale,

limitatamente alle aziende (esercenti attività d'impresa) soggette a studi di settore o parametri, identifica alcune fattispecie, **irregolarità formali o sostanziali**, al verificarsi delle quali **scatta l'inattendibilità delle scritture contabili** con conseguente possibilità di accertamento presuntivo da studi di settore.

Si esaminano nella tabella che segue tali fattispecie.

Irregolarità formali

Disponibilità liquide

Per la determinazione del contenuto della voce "Disponibilità liquide" si rinvia al **contenuto dell'OIC 14**; tuttavia, va qui sottolineato che, ai fini della regolarità, l'azienda è tenuta a tenere contabilmente distinta:

- la **cassa contanti**, assegni oltre alle operazioni in carta di credito;
- **dalla banca** per la quale è opportuna l'apertura di tanti conti quanti sono i rapporti di conto intrattenuti.

Crediti e debiti dipendenti) (no **crediti e i debiti devono essere registrati in modo analitico**, così che ogni creditore e ogni debitore disponga di una propria scheda, ne consegue che sul conto "crediti diversi" debbano essere **riportati solo movimenti di modesto importo**.

Versamenti e prelevamenti (titolare e soci) versamenti e i prelevamenti di titolari, soci o associati devono essere **contabilmente rilevati**.

Rimanenze È obbligatoria l'indicazione dei **criteri seguiti per la determinazione delle rimanenze** sia per le società di capitali che per le società di persone e le ditte individuali.

Irregolarità sostanziali

Scostamenti tra valori in sede di verifica registrazioni contabili Gli scostamenti di cui qui trattasi possono anche emergere dal **semplice controllo degli organi di revisione** e non soltanto dalle verifiche dell'Amministrazione finanziaria.

Lo scostamento nel valore dei beni risultanti dalle scritture, con quello rilevato dalle ispezioni, è origine di irregolarità solo qualora:

- sia **superiore al 10% del valore complessivo** dei beni verificati;
- sia di **importo non inferiore ad euro 25.822,84**.

Nel caso in cui lo scostamento sia inferiore alla soglia del 10%, ma superiore a 25.822,84 euro, **l'inattendibilità si considera realizzata**.

Se lo scostamento dipende da errata applicazione dei criteri di valutazione o da errori di imputazione negli anni di competenza, la contabilità non si intende inattendibile solo se i criteri (errati) **siano sempre stati osservati**, ovvero se le poste rilevate nell'errato periodo di competenza **risultino**

presenti nell'esercizio precedente o successivo.

Scostamenti tra valori in sede di verifica e registrazioni contabili delle rimanenze Trovano comunque **applicazione i limiti di cui sopra**, ma incrementati:
– **dell'1% del valore complessivo dei beni fino a 1.549.370,00 euro;**

– **dello 0,5% per l'eccedenza.**

Il campione delle rimanenze esaminato deve rappresentare almeno il **25% del valore contabile complessivo delle rimanenze.**

Omessa indicazione dei beni strumentali posseduti devono risultare dalle scritture contabili beni strumentali nelle anche se completamente ammortizzati.
rilevazioni contabili

La mancata indicazione costituisce **causa di inattendibilità**, qualora il valore complessivo:

– **sia superiore al 10% del valore complessivo dei beni verificati;**

– **sia di importo non inferiore a 2.582,29 euro e non superiore a 25.822,84 euro.**

Omessa rilevazione salari La mancata dichiarazione negli **appositi registri di lavoratori dipendenti rappresenta causa di inattendibilità**, qualora per essi sia anche decaduto il termine per il versamento dei relativi contributi.

Anche in questo caso, l'irregolarità scatta quando l'ammontare delle retribuzioni non dichiarate sia:

– **superiore al 10% del valore complessivo del costo;**

– **di importo non inferiore a 25.822,84 euro.**

Il requisito della prevalente destinazione abitativa per l'IVA al 10% dei servizi di manutenzione

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Convegno di aggiornamento

Reverse charge e aliquote ridotte in edilizia

Scopri di più

L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'[art. 7, comma 1, lett. b\), Legge n. 488/1999](#) (Legge finanziaria 2000). In generale, l'aliquota del 10% si applica alle prestazioni di servizi aventi a oggetto interventi di recupero edilizio (quali manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia, di cui all'[art. 3, D.P.R. n. 380/2001](#)), ma per le **manutenzioni ordinarie e straordinarie** è richiesto anche il **requisito dell'immobile a prevalente destinazione abitativa**. La [circolare n. 71/E/2000](#) ha fornito i chiarimenti essenziali per l'**individuazione degli immobili interessati all'agevolazione**:

- sono considerate a destinazione abitativa le **unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11**, a eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A10 (uffici o studi privati). Questa classificazione opera a prescindere dal loro effettivo utilizzo. L'aliquota del 10% **si applica ai lavori eseguiti su queste singole unità abitative**, anche se l'edificio di cui fanno parte risulta avere una prevalente destinazione non abitativa. L'intervento su una singola unità abitativa **è agevolato solo se tale unità possiede le caratteristiche catastali (A1-A11, escluso A10) o ne costituisce una pertinenza**;
- un intero fabbricato è considerato a "prevalente destinazione abitativa" **se più del 50% della superficie sopra terra è destinata a uso abitativo privato**. In questo caso, il **criterio rileva ai fini degli interventi di recupero eseguiti sulle parti comuni**. L'aliquota agevolata si applica a tali interventi **anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative situate nell'edificio**. Non è richiesta l'ulteriore condizione prevista dalla Legge Tupini (Legge n. 408/1949), secondo cui la **superficie destinata a negozi non può superare il 25% della superficie non abitativa**.

La nozione di fabbricato a **destinazione prevalentemente abitativa** si estende anche alle seguenti casistiche:

- agli **immobili funzionalmente connessi all'unità abitativa che ne costituiscono pertinenza** (ai sensi dell'[art. 817, c.c.](#)). Il beneficio compete anche se gli interventi

riguardano la sola pertinenza di un'unità a uso abitativo, e persino se la pertinenza è situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa;

- gli **edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso** (di cui alla Legge n. 659/1961), a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività. Sono invece esclusi gli edifici che, pur assimilati, non hanno carattere di stabile residenza (come scuole, caserme, ospedali);
- gli **edifici di edilizia residenziale pubblica**, connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa secondo i criteri generali, rientrano **nella previsione agevolativa**.

Si ricorda che l'agevolazione del 10% si applica sia alle prestazioni di servizi (d'appalto, d'opera o altri accordi negoziali) sia, in linea generale, ai **beni forniti dal prestatore del servizio per la realizzazione dell'intervento di recupero**. L'agevolazione è concessa anche se l'intervento si realizza mediante cessione con posa in opera di un bene, poiché l'apporto della manodopera è **rilevante per la qualificazione dell'operazione**, e ciò vale anche se il valore della fornitura del bene è prevalente rispetto a quello della prestazione.

L'estensione dell'aliquota ridotta ai beni forniti incontra una **limitazione nel caso dei c.d. beni di valore significativo**. Sono considerati tali, in base a un elenco tassativo stabilito dal Decreto Ministeriale 29 dicembre 1999. Per tali beni, per i beni significativi, **l'aliquota ridotta del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione** (manodopera), calcolato al netto del valore dei beni significativi stessi. La parte residua del valore del bene significativo è soggetta all'aliquota ordinaria, **attualmente del 22%**.

In termini semplificati, il **bene significativo resta interamente soggetto all'aliquota del 10% se il suo valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione**. Si ricorda, infine, che **non rientrano nell'agevolazione del 10%**, e restano assoggettate all'aliquota ordinaria del 22%, **le prestazioni professionali** (ingegneri, geometri, architetti) e le **prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti**.

CRISI D'IMPRESA

Trattamento dei crediti tributari nella composizione negoziata della crisi d'impresa

di Paola Barisone

Master di specializzazione

I diversi strumenti di ristrutturazione per la gestione della crisi di impresa

Scopri di più

La **composizione negoziata della crisi d'impresa** è un percorso di natura stragiudiziale, volontario e negoziale, introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. n. 118/2021, convertito con Legge n. 147/2021, poi inserito all'interno del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), finalizzato al **risanamento dell'attività d'impresa**.

Non rientrando tra le procedure concorsuali, l'apertura della procedura di composizione negoziata e la nomina dell'esperto non **determina alcun spossessamento nei confronti dell'imprenditore** che procede nella gestione ordinaria e straordinaria dell'attività d'impresa, mentre **l'esperto non interviene direttamente nella gestione**, ma vigila sul **rispetto dei principi di correttezza e buona fede**, segnalando eventuali condotte pregiudizievoli.

La procedura, tuttavia, prevede alcuni inserti, riguardo alla conferma delle misure protettive e cautelari ex [artt. 18 e 19, CCII](#); alla domanda di autorizzazione a **contrarre finanziamenti prededucibili e a trasferire l'azienda** come previsto dall'[art. 22, CCII](#), oltreché, come introdotto dal terzo Correttivo, l'**autorizzazione all'esecuzione dell'accordo di transazione fiscale**, come previsto dall'[art. 23, comma 2-bis, CCII](#).

Le misure premiali

L'istituto disciplina, altresì, gli effetti di natura tributaria della composizione negoziata, nell'[art. 25-bis, CCII](#), intitolato "misure premiali", che consentono l'applicazione di agevolazioni di natura fiscale riferite a:

- **applicazione di interessi in misura legale**; per quanto concerne le predette misure, costituiscono un sistema incentivante, rappresentato dalle seguenti agevolazioni fiscali e/o deroghe alle ordinarie norme in tema di riscossione ovvero di applicazione dei tributi;
- **riduzione degli interessi alla misura legale** in riferimento ai debiti tributari maturati nel corso della CNC ([comma 1](#));
- **riduzione delle sanzioni alla misura minima**, in caso di pagamento del debito tributario

entro il termine assegnato dalla comunicazione che le irroghi se il pagamento scade dopo la presentazione della domanda ([comma 2](#));

- riduzione alla **metà degli interessi e delle sanzioni sui debiti fiscali pregressi** nelle ipotesi previste dal [comma 2 dell'art. 23, CCII](#) ([comma 3](#));
- possibilità di **rateizzare, fino a un massimo di 120 rate mensili** per i debiti tributari non ancora iscritti a ruolo ([comma 4](#), integrato dal terzo Correttivo);
- applicazione dalla **pubblicazione nel Registro Imprese del contratto o dell'accordo**, di cui all' [23, comma 1, lett. a\) e c\)](#), o degli accordi *ex art. 23, comma 2, lett. b)*, **anche all'ambito della CNC** delle norme agevolative in materia di tributi diretti, *ex art. 88, comma 4-ter, TUIR*, e IVA, *ex art. 26, comma 3-bis, D.P.R. n. 633/1972*, previste in caso di procedure concorsuali ([comma 5](#)).

La transazione fiscale *ex art. 23, comma 2-bis, CCII*

La **transazione fiscale**, in ambito di composizione negoziata della crisi, è stata introdotta dall'[art. 5, comma 9, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. n. 136/2024](#), attraverso l'inserimento del [comma 2-bis all'interno dell'art. 23, CCII](#), rubricato "Conclusione delle trattative", con **decorrenza dal 28 settembre 2024**.

Occorre, tuttavia, precisare che, la proposta di accordo transattivo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria può essere presentata con **riferimento ai percorsi di composizione negoziata** avviati con istanza di nomina dell'esperto depositata **dopo il 28 settembre 2024**.

Il debitore, pertanto, a seguito dell'apertura della procedura e dell'avvio delle trattative, **può formulare una proposta di accordo transattivo all'Agenzia delle Entrate** e all'Agente della Riscossione che **preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito e degli accessori**.

Resta inteso che i **compensi maturati dall'Agente della Riscossione**, non essendo debiti di natura tributaria ma retributiva, **rimangono esclusi**, così come risultano esclusi dalla proposta i **tributi costituenti risorse proprie dell'UE** e i debiti degli **enti locali**.

Riguardo i **tributi locali** occorre evidenziare che l'[art. 9, comma 1, lett. a\), Legge n. 111/2023](#), prevede l'inclusione, nell'ambito della revisione del sistema tributario, della **possibilità di falcidia e/o di dilazione del pagamento** dei tributi di titolarità dei Comuni, Province e Regioni.

Rientra, invece, nella transazione fiscale l'IVA, come previsto con la [sentenza 7 aprile 2016 \(C-546/14\)](#) della Corte di Giustizia UE.

Risultano, infine, **esclusi dalla possibilità di transazione i debiti contributivi e assicurativi**.

L'imprenditore, unitamente alla proposta, **deve produrre**:

- una **relazione di un professionista indipendente** che attesti la convenienza della

proposta medesima rispetto all'alternativa liquidazione giudiziale, per il creditore pubblico a cui la proposta è stata formulata;

- una **relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali** redatta dal soggetto **incaricato della revisione legale**, se esistente, ovvero, in mancanza, da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'accordo deve essere sottoscritto:

- per i **tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, dal **Direttore dell'ufficio**, su parere conforme della competente Direzione regionale;
- per i **tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal **Direttore della Direzione territoriale interprovinciale** e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali.

L'accordo sottoscritto dalle parti è **comunicato all'esperto e produce i propri effetti con il deposito presso il Tribunale competente**, ex [art. 27, CCII](#).

Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne **autorizza l'esecuzione con decreto**, ovvero, in alternativa, lo **dichiara privo di effetti**.

L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura di liquidazione giudiziale o controllata, o di accertamento dello stato di insolvenza o **se l'imprenditore non esegue integralmente, entro 60 giorni** dalle scadenze previste, i **pagamenti dovuti**.

Mancato raggiungimento di accordo tributario

Nel caso in cui l'imprenditore, a seguito dell'apertura delle trattative, **non giunga ad alcun accordo transattivo** con l'Amministrazione finanziaria, sulla base di quanto disposto dall'[art. 23, comma 2-bis, CCII](#), il **medesimo potrà presentare la proposta nell'ambito di altra procedura concorsuale** (ADR, PRO, concordato preventivo) come previsto dall'[art. 23, comma 2-ter, CCII](#), con la **possibilità di poter ricorrere al cram-down fiscale**.

Perché mi devo porre il problema del passaggio generazionale

di **Ennio Vial**

Convegno di aggiornamento

Aspetti civilistici e fiscali nel passaggio generazionale

Scopri di più

A volte capita di chiedersi quale sia la ragione **per cui mi devo porre il tema del passaggio generazionale**. In effetti, si potrebbe eludere la questione lasciando che lo stesso **avvenga naturalmente al momento del decesso**. Anche il non far nulla rappresenta una forma di pianificazione del proprio passaggio!

Le ragioni principali per cui sarebbe comunque sempre opportuno **affrontare la questione** sono principalmente 2. La più importante attiene alla **tutela delle persone a noi care**. Pensare a cosa accade dopo la nostra morte e cercare di indirizzare il nostro patrimonio è un **gesto di responsabilità** e amore verso le persone che ci sono vicine e che ci sopravviveranno (principalmente i figli e il coniuge, ma anche eventualmente i genitori).

Ma non solo. Talora la pianificazione del passaggio appare un **obbligo nei confronti dei propri soci**. Si pensi al caso classico dei 2 soci di una società di capitali **titolari di una partecipazione paritetica** (50% ciascuno). Cosa succede alla morte di uno di questi? Bisognerà valutare se le quote **debbano essere liquidate agli eredi** o se questi abbiano invece **titolo per diventare soci**. A ogni buon conto, in entrambi i casi, l'evento sarà comunque **"pesante" da gestire**, per cui si potrà valutare di gestire la questione non a livello di società operativa ma di holding. Una variante più articolata potrebbe essere costituita dalla **disposizione delle quote in un trust con comparti**.

L'esempio ci mostra come talora ci stia più a cuore il passaggio generazionale di un socio che il nostro: l'eventualità che i figli del nostro socio diventino soci e blocchino la società potrebbe essere un **evento per noi increscioso**. Chiameremo il socio e gli diremo che **dobbiamo entrambi gestire il passaggio nell'interesse reciproco**.

Una ulteriore variabile che non deve essere trascurata è sicuramente anche **quella fiscale**.

Ad oggi, se il genitore dona o lascia in eredità a **un figlio 2 milioni di euro**, l'imposta di successione e donazione **del 4% sarà dovuta su un milione**, ossia sulla quota eccedente la franchigia.

Alla luce della Riforma dell'imposta di successione e donazione, il superamento del coacervo successorio ([art. 1, lett. i\), p.to 3, D.Lgs. n. 139/2024](#)) offre una **interessante forma di pianificazione fiscale**.

Dal 2025, data di efficacia della modifica, **se il genitore dona 1 milione** mentre è in vita e **lascia l'ulteriore milione in eredità**, il **figlio beneficerà di 2 franchigie**: la **prima in sede di donazione**, la **seconda in sede di successione**. Invero, il principio era già stato accolto dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare n. 29/E/2023](#).

Talora il regime fiscale **discende anche dal tipo di beni**. Ad esempio, in caso di **collezioni di opere d'arte**, **l'imposta di donazione risulta particolarmente onerosa**, in quanto la base imponibile è rappresentata dal **valore di mercato** dell'opera che, oltre a essere potenzialmente elevato, potrebbe risultare di **incerta determinazione**.

Ebbene, l'[art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 346/1990](#), prevede un **regime particolare** secondo cui, aggiungendo un 10% alla base imponibile dell'imposta di successione, si ricomprendono **forfettariamente tutte le opere d'arte che ornano l'abitazione**.

Questa previsione di favore, tuttavia, trova applicazione esclusivamente in **relazione alla successione**, ma non anche in caso di donazione.

L'opera d'arte rappresenta, pertanto, un bene che, **dal punto di vista fiscale**, può essere **trasferita in maniera efficiente con la successione**.

Si potrebbe anche **valutare di utilizzare altri strumenti** quali, ad esempio, il **trust**. La disposizione di opere d'arte in trust, alla luce della Riforma, **non sconta più imposta di successione donazione** nella fase dispositiva. La stessa sarà **dovuta in un momento futuro** e ragionevolmente lontano nel tempo, quando i **beni passeranno dal trustee al beneficiario**.

Un'altra soluzione potrebbe essere rappresentata dalla **gestione delle opere attraverso una società semplice**. Il conferimento delle opere d'arte **sconta l'imposta di registro fissa di 200 euro** e il passaggio delle quote potrebbe ragionevolmente **beneficiare della esenzione**, di cui all'[art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990](#).

Questo esempio mostra come lo strumento opportuno possa **variare a seconda della tipologia di bene**, a seconda della composizione della propria famiglia e a seconda delle **esigenze da perseguire**.

Questi temi verranno approfonditi nella sesta giornata del Master Breve in programma per dicembre.

Oltre la maschera. Un nuovo sguardo sulla professione: tra immagine, identità e specializzazioni

di **Francesco Cataldi - Presidente Nazionale UNGDCEC, Jacopo Deidda Gagliardo**



L'articolo propone una riflessione integrata sull'identità e l'evoluzione della professione del commercialista, partendo dalla necessità di superare stereotipi comunicativi e valorizzare la pluralità delle specializzazioni esistenti. In vista del Convegno Nazionale UNGDCEC di Cagliari 2025, si evidenzia l'urgenza di un nuovo racconto collettivo, strumenti normativi aggiornati e un'azione sindacale propositiva capace di sostenere il cambiamento. Un invito a riscoprire la vera immagine della categoria: plurale, competente, visibile.

C'è un filo rosso che attraversa oggi la professione di commercialista: il bisogno urgente di essere raccontati meglio, non per vanità, ma per coerenza e giustizia; perché, aldilà dello stereotipo che ci accompagna da troppo tempo, esistono esperienze, competenze e traiettorie che meritano visibilità e che anni fa sarebbero state impossibili da immaginare. Infatti, l'aspetto che ancora oggi predomina è quello di un professionista sommerso da scadenze, tecnico competente ma invisibile, distante dalle sfide strategiche del Paese. Una rappresentazione riduttiva, spesso cristallizzata nei media, che non rispecchia l'evoluzione reale del nostro lavoro e che, silenziosamente, ne scolorisce il valore percepito.

A partire da questo problema, abbiamo voluto costruire un percorso nuovo in concomitanza del nostro prossimo evento nazionale; lo abbiamo chiamato **"Oltre la maschera"**, ed è il titolo del Convegno Nazionale UNGDCEC che si terrà a **Cagliari il 2 e 3 ottobre 2025**. Ma prima ancora che un titolo, è una visione condivisa: quella di un'identità da riscoprire, da raccontare e soprattutto da mostrare.

Il cambiamento, in realtà, è già in atto. Le nuove generazioni di professionisti stanno tracciando rotte diverse: costruiscono relazioni più profonde con i clienti, si occupano contemporaneamente di nuovi ambiti, parlano il linguaggio delle imprese e delle istituzioni. Eppure, questo non emerge nel racconto pubblico, serve invece un linguaggio nuovo, collettivo, che metta in evidenza l'impatto sociale ed economico del nostro lavoro, una narrazione in cui la competenza si traduca in fiducia, e la fiducia in centralità. Perché **non basta più essere preparati: bisogna anche essere percepiti come rilevanti**.

Accanto alla questione dell'immagine, c'è un altro nodo da sciogliere: quello della **riconoscibilità delle specializzazioni**. Negli ultimi anni, la nostra professione ha attraversato una trasformazione silenziosa ma radicale. Accanto alle specializzazioni più tradizionali, oggi convivono decine di percorsi: dalla finanza agevolata alla sostenibilità, dall'internazionalizzazione all'innovazione tecnologica, dal controllo di gestione alla crisi d'impresa. **Non è dispersione, ma è ricchezza**: ogni specializzazione è un volto diverso della stessa professione. Ogni percorso verticale è un modo specifico di generare valore, intercettare bisogni, costruire relazioni: riconoscerlo non significa spezzare l'unità della categoria, ma rafforzarla, a patto che si smetta di considerare la specializzazione come un'etichetta elitaria e si inizi a valorizzarla come leva di identità. Anche la classica attività, quella fatta di contabilità, di dichiarativi, di vicinanza quotidiana alle imprese è una specializzazione che ha piena dignità.

L'obiettivo non è creare gerarchie, ma **abilitare ogni collega a raccontarsi per ciò che è e ciò che fa, e far sì che si possano creare dei percorsi virtuosi in cui più specializzazioni convivono sinergicamente tra loro, alimentandosi vicendevolmente**. Tutto questo, però, ha bisogno di strumenti concreti, non basta invocare il cambiamento: bisogna costruirne le condizioni normative, istituzionali, culturali, dall'aggiornamento delle specializzazioni, ai tariffari, passando per l'equo compenso e una formazione efficace, certificata e non ridondante.

Queste non sono battaglie di principio. Sono **questioni strutturali**, che toccano la sostenibilità stessa della nostra professione nei prossimi anni. Se vogliamo davvero andare oltre la maschera, non possiamo limitarci alla comunicazione e alla formazione. Occorre superare l'impostazione difensiva che per anni ha segnato il dibattito sulla professione, per costruire **una visione propositiva, moderna e lungimirante**. I giovani devono essere messi nelle condizioni di portare innovazione dentro e fuori dagli Ordini e la rappresentanza deve tornare a essere motore di proposta, non solo presidio dei diritti acquisiti.

Siamo la generazione più istruita ma più "povera" della storia: una generazione che ha vissuto (e spesso subito) il cambiamento, abbiamo scelto ambiti nuovi, inventato soluzioni, trovato spazio dove spazio non c'era, inventando nuove specializzazioni, oggi abbiamo il dovere di trasformare quella fatica in proposta.

Il Convegno di Cagliari sarà il nostro modo di farlo: **non solo un evento, ma una presa di parola pubblica**. Per mostrare chi siamo, senza scuse né paure. Per dare volto e voce a una professione che ha voglia di mettersi in gioco. Per riscrivere, insieme, un'identità più vera e più utile al Paese.

Perché andare oltre la maschera non è solo un esercizio di immagine, ma un invito a esserci.

A Cagliari. A volto scoperto.